|  |
| --- |
| **Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche**  **Art. 28 - Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche**  **come modificato dalla D.G.R. 1278 del 30/10/2017**  1. In attuazione dell’art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche:   1. *al di fuori della pubblica fognatura, restano assoggettati ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del medesimo decreto e del D.P.R. 59/2013;* 2. *in pubblica fognatura sono ammessi, previa comunicazione presentata allo SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel rispetto dei regolamenti del SII approvati dagli EGATO.*   *1bis. In applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013:*   1. *nel caso in cui l’impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è fatta salva la facoltà del gestore dell’impianto di avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all’art. 3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013;* 2. *nel caso in cui sia necessaria l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all’art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA.*   2. In attuazione dell’articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 152/2006 si stabilisce la seguente disciplina.  3. Sono acque reflue assimilate alle domestiche quelle di cui alle lettere a), c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia prima lavorata dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell’art. 101 del d.lgs. 152/2006, nonché quelle di cui alla lettera b) in conformità alla disciplina regionale in attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006.  4. Ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 101, comma 7, lettera b), sono acque reflue assimilate alle domestiche, qualora scaricate ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 152/2006, quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. Anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sezione Penale n. 26532 del 21.05.2008 e n. 41845 del 30.09.2008, tali acque reflue sono costituite dagli effluenti di allevamento non palabili (alias liquami), nonché dagli altri reflui assimilabili ai liquami, secondo le definizioni del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 art. 2, ivi inclusi i reflui delle attività di piscicoltura. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera s), si intende per bestiame qualsiasi animale allevato per uso o profitto. Sono assimilate all’allevamento anche la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell’esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.).  5. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti, anche nei momenti di punta, e provenienti da:  a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;  b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);  c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;  d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 1431 del 14/10/2013) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;  e) stabilimenti idropinici;  f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;  g) ristoranti, mense e attività simili in genere;  h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;  i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati;  l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;  m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari istallati) superiore a 100 Kg ;  n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;  o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall’art. 17 del d.m. 07/04/2006.  Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico di punta di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l’autorizzazione documentare il carico organico prodotto.  6. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla DGRM n. 1431 del 14/10/2013. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 1431 del 14/10/2013.  7. Solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche di cui all’art. 101, comma 7, lett. f), del d.lgs. 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle piscine termali, destinate alle attività disciplinate dall’art. 194 del T.U.LL.SS. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare le disposizioni di cui all’art. 102 del d.lgs. 152/2006. In particolare nel caso di scarico in acque superficiali deve essere rispettata la previsione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/2006 per il parametro “temperatura”.  8. Non sono considerati assimilabili i reflui di cui ai commi precedenti che presentano altri inquinanti, inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 e nelle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quanto segue:  - per le sostanze di cui al primo periodo, elencate nella Tab. 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;  - per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell’Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, qualora lo standard è indicato;  - per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, e per le quali non è indicato neanche lo standard, in concentrazioni superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.  9. Non sono assimilate alle domestiche tutte le acque reflue che non rispettano tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.  10. Nel caso di scarico in pubblica fognatura, il gestore del s.i.i. potrà nel parere all’allaccio, esigere che gli scarichi di cui al precedente comma 5 siano sottoposti ad un trattamento appropriato, secondo quanto indicato ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 27 delle presenti NTA.  11. Le acque reflue assimilate alle domestiche, qualora siano scaricate al di fuori della pubblica fognatura, devono comunque essere sottoposte ai sistemi di trattamento appropriati di cui alle presenti N.T.A., art. 27, comma 7, anche al fine di rispettare gli eventuali limiti stabiliti dall’autorizzazione allo scarico.  *12. L’autorità competente individuata dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. 59/2013 ai fini dell’adozione dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), per gli scarichi di cui al presente articolo, acquisisce il parere autorizzatorio obbligatorio, con relative prescrizioni tecniche:*  *a) dal Comune competente per territorio, nel caso di scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche al di fuori della pubblica fognatura. Il parere contiene la verifica della conformità dello stesso alle indicazioni delle presenti NTA e l’efficienza del sistema di trattamento adottato.*  *12 bis. Il Comune e/o il gestore dei s.i.i. per le verifiche di cui al comma 5 possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAM ai sensi della LR 60/97, se ritenuto necessario.*  13. L’autorità competente, nei casi di cui ai commi 5, 6 e 7, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, al di fuori della pubblica fognatura, delle acque reflue assimilate alle domestiche, trasmette alla Provincia ed all’ARPAM copia dell’autorizzazione unitamente a copia della documentazione tecnica di cui all’art. 125 del d.lgs. 152/2006.  14. Gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche di cui al presente articolo sono ammessi, nella pubblica fognatura, nell’osservanza di regolamenti del gestore del servizio idrico integrato approvati dall’autorità d’ambito, e acquisito in ogni caso il parere obbligatorio e vincolante del gestore dei s.i.i. Nel caso di scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di cui ai commi 5, 6 e 7, il gestore del s.i.i. informa la Provincia dell’autorizzazione [allaccio] rilasciata, almeno ogni tre mesi.  15. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue.  16. Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti e dai veri e propri scarichi domestici devono rispettare i limiti e la disciplina stabiliti dal d.lgs. 152/2006 per le acque reflue industriali.  17. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti delle acque reflue, di cui al presente articolo, va determinato come carico organico biodegradabile di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell’inerente concentrazione media di BOD5 prima del sistema di trattamento. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti va stabilito in funzione dei criteri di equivalenza riportati nella delibera di giunta richiamata nel comma successivo.  18. La Giunta regionale potrà modificare ed integrare il precedente elenco delle acque reflue assimilate a quelle domestiche ed i criteri di equivalenza di cui al comma precedente. |